- 9 MAG. 2017
EVASO

Rapporto della Commissione delle Petizioni e della Legislazione relativo al MM 04/2017 concernente la modifica degli articoli 10 e 15 del Regolamento comunale sui beni amministrativi

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

la Commissione delle Petizioni e della Legislazione ha preso in esame il Messaggio Municipale 04/2017 concernente la modifica degli articoli 10 e 15 del Regolamento comunale sui beni amministrativi.

Modifica dell'Art. 10

Comprendiamo la necessità specifica di estendere la durata delle concessioni fino a venticinque anni, casistica ad esempio rappresentata dalla posa di impianti fotovoltaici su superfici comunali. Siccome questa nuova necessità vuole essere coperta da contratti di servizio di fornitura elettrica che si estendono appunto fino a venticinque anni, appare opportuno procedere alla modifica in questi termini. All'insicurezza economica a cui sono sottoposte le società di fornitura di energia elettrica non occorre aggiungere elementi di insicurezza giuridica. Al Legislativo verrebbe poi riservata la facoltà di disporre in altro modo, prolungando questo periodo, nel caso le circostanze e la natura delle opere dovessero richiederlo.

Un rapido confronto con altre realtà comunali confermano la tendenza a prolungare la durata di autorizzazioni e concessioni, che comunque sono soggette a strette regolamentazioni in fase di rilascio.

Modifica dell'Art. 15

A titolo generale, si è a lungo dibattuto sull'aspetto temporale della riscossione delle tasse d'uso indicate nel cpv. 1, in quanto abbiamo ravvisato una tendenza da parte del Municipio ad evitare, ove opportuno, la riscossione periodica a favore di una tassa unica. La motivazione fornita dal Municipio è condivisibile: gli oneri burocratici sono talvolta sproporzionati, soprattutto a fronte di cifre irrisorie come quelle indicate nei cpv. a) e b) dell'attuale versione dell'articolo.

Occorre però osservare che chi ottiene l'uso dei beni amministrativi ne beneficia nel tempo. Se le concessioni sono stabilite per periodi lunghi, e qui ci riferiamo alla richiesta formulata per l'aumento della durata delle concessioni - art. 10 del Regolamento in oggetto - il beneficio economico per il Comune viene fortemente diluito. È altresì vero che nel caso di posa di opere sporgenti, quali gronde, pensiline, tende o balconi, come pure di condotte e opere accessorie, per cui il Municipio propone la tassa unica, il beneficiario non gode di guadagni di sorta, come sarebbe il caso invece per commerci durevoli, tassati invece periodicamente. L'uso in questi casi non è parificabile a quello di un sedime adibito a parcheggio, dove la tassa è esigibile ripetutamente.

Di seguito commentiamo i singoli capoversi; per alcuni chiediamo delle modifiche, nella forma dell'**emendamento marginale**.

Nello specifico:

- condividiamo le modifiche ai cpv. a), b) e c) per i motivi esposti sopra; pertanto la distinzione fra opere sporgenti (cpv. a)) e balconi (cpv. b)) è legittima; le precisazioni al cpv. c) sono legittime;
- **cpv. d)**: non è indicata la modalità di riscossione (annuale o una tantum), quindi la Commissione chiede di emendare il capoverso, aggiungendo il termine "una sola volta";
- cpv. e): condiviso;
- **cpv. f)**: la Commissione saluta la creazione di questo nuovo capoverso, poiché sul territorio esistono situazioni sempre più frequenti che ricadono in queste casistiche (antenne, ripetitori, impianti fotovoltaici, sirene, ...); non condivide il principio per cui non è prevista, come possibilità, la riscossione su base annua; l'art. 16 del Regolamento (Commisurazione) recita al cpv. 1 "Nel determinare le singole tasse, il Municipio deve in particolare tenere conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata." A nostro avviso non è così scontato il fatto di mettere tutte le situazioni di uso di beni amministrativi sullo stesso piano. È vero che solitamente il Comune si rivolge a aziende o enti con cui collabora in un contesto più ampio ma deve essere data la possibilità di contemplare la concessione tramite concorso pubblico a aziende che potrebbero esercitare dei guadagni rilevanti, per i quali il Comune stesso avrebbe maggiore interesse a riscuotere una tassa annuale. Chiediamo quindi di emendare questo capoverso, modificando l'importo di fr. 300.- per ogni elemento una sola volta a "fino a fr. 10'000.- annui, secondo un principio di commisurazione".
- cpv. g): condiviso;
- chiediamo di modificare il **cpv. i)** nel seguente modo: "...posa di contenitori o simili, fino a 15 mq fr. 350.- annui per unità, oltre i 15 mq, aggiungere fr. 20.- annui, il mq;"
- cpv. j): condiviso;
- cpv. k): condiviso.

Fatte queste necessarie considerazioni, la nostra Commissione invita il lodevole Consiglio Comunale ad approvare il dispositivo di risoluzione, previa modifica tramite emendamento marginale dei cpv. d), f) e i) nei modi sopra esposti.

Tesserete, 8 maggio 2017

Per la Commissione delle Petizioni e della Legislazione:

Franz Meier, **Presidente**:

Roberto Decarli:

Oliver Dani:

Nicola Foletti:

Alex Domeniconi:

Doriana Cattani:

Michele Cattaneo: relatore

Moreno Petralli:

Giacomo Nobile: